SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

98A10713

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. **432.**

Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 35;

Vista la direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile;

Viste le direttive 94/64/CE, 95/24/CE e 96/17/CE, che modificano l'allegato della direttiva 85/73/CEE;

Vista la direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato *A* compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.

2. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale di cui all'allegato *B* è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato.

3. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi di cui all'allegato *C,* capitolo II, è dovuto, secondo le modalità ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato; il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a dare conforme attuazione a quanto stabilito in sede comunitaria ai sensi dell'allegato *C,* capitolo I.

4. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari su animali vivi, compresi i ratiti e i prodotti di origine animale che non rientrano nei commi 1, 2 e 3 il contributo è stabilito, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole e sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

5. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti in applicazione del presente decreto.

6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono qualsiasi altra tassa o contributo sanitario previsto per le ispezioni ed i controlli di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3 e la loro certificazione; è fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea:

a) dei dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;

b) del tasso di conversione adottato ai sensi dell'articolo 3;

c) del luogo o dei luoghi di riscossione dei contributi e delle modalità di riscossione dei contributi conformemente alle disposizioni di cui agli allegati *A, B* e *C.*

2. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

3. Il Ministero della sanità, qualora ritenga che un altro Stato membro abbia fissato contributi in misura tale da non coprire oppure da coprire in misura insufficiente i costi effettivi dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 1, procede in base alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

Art. 3.

1. Il tasso di conversione è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie *C,* il primo giorno lavorativo del mese di settembre e si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In deroga al comma 1:

a) per i prodotti di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, si considera per il 1994 il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per gli anni dal 1995 al 1998 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1, per gli ultimi tre anni;

b) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera *a),* a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1998, si applica il tasso di conversione risultante dalla media dei tassi di conversione pubblicati, conformemente al comma 1, per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della sanità e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni; in sede di prima applicazione detto adempimento va effettuato entro il 30 settembre 1999, per i dati relativi al primo semestre 1999.

2. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verifica, entro sessanta giorni dai termini di cui al comma 1, che il contributo totale riscosso ai sensi dell'articolo 1 corrisponda al costo effettivo delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui al comma 1.

3. Sulla base della verifica di cui al comma 2, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dal termine previsto al comma 1, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura del costo di cui al comma 2.

4. Trascorsi inutilmente i termini prescritti al comma 1, le regioni e le province autonome sono comunque tenute a fornire al Ministero della sanità, entro un mese dalla scadenza di detti termini, i dati di cui al medesimo comma 1.

5. Entro un mese dal termine di cui al comma 4, il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un prospetto contenente, per ciascuna regione, gli estremi del bollettino ufficiale regionale di cui al comma 1, i dati ricevuti ai sensi del comma 4 o l'eventuale mancata trasmissione dei dati stessi.

6. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 5, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi sulla base della media ponderata dei dati disponibili a livello nazionale.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati gli allegati *A, B* e *C* per dare attuazione a disposizioni adottate in sede comunitaria.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità, relativamente agli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, il rendiconto delle somme percepite, nonché i dati relativi ai costi del servizio prestato per l'attuazione del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51.

Art. 5.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i contributi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinati:

a) per la quota del 90 per cento, alla copertura delle spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali, comprese le spese amministrative sostenute;

b) per la quota del 3,5 per cento, ai servizi veterinari delle regioni o province autonome per il potenziamento delle attività di controllo e per il coordinamento del piano residui;

c) per la quota del 4 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative alla esecuzione dei controlli;

d) per la quota del 2 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo inserito nell'unità previsionale di base 4.1.1.0. «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione tecnico-scientifica del piano nazionale residui;

e) per la quota dello 0,5 per cento, per le spese di funzionamento dei laboratori nazionali di riferimento per i residui.

2. I contributi di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, riscossi presso i posti di ispezione frontaliera sono destinati:

a) per la quota del 2 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo inserito nell'unità previsionale di base 4.1.1.0. «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità, per la copertura

delle spese connesse alle ispezioni e ai controlli veterinari eseguiti dal personale appartenente al Ministero della sanità;

b) per la quota del 10 per cento, alle regioni e province autonome e per la quota del 5 per cento agli istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei vincoli sanitari disposti;

c) per la rimanente quota dell'83 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero della sanità verifica, entro sessanta giorni dai termini previsti dall'articolo 4, comma 1, che il contributo riscosso presso i posti di ispezione frontaliera corrisponda al costo effettivo sostenuto dagli stessi per le attività di ispezione e di controllo.

4. Sulla base della verifica di cui al comma 3, con lo stesso decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 6.

1. L'ammontare dei contributi dovuti in base al presente decreto è determinato, secondo le rispettive competenze, dal veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria locale ovvero dal veterinario del posto di ispezione frontaliera.

2. Le modalità tecniche di determinazione e di versamento dei contributi di cui all'articolo 1 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'applicazione dei contributi previsti dal presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono rideterminati, a seguito delle verifiche previste all'articolo 4, commi 2 e 3, e all'articolo 5, comma 4, gli importi dei contributi di cui ai punti di seguito elencati, sulla base degli elementi di cui ai punti a fianco di ciascuno indicati:

a) allegato *A,* capitolo II, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato *A,* capitolo II, punto 2;

b) allegato *A,* capitolo III, sezione I, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato *A,* capitolo III, sezione I, punto 3;

c) allegato *A,* capitolo III, sezione I, punto 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato *A,* capitolo III, sezione I, punto 4;

d) allegato *A,* capitolo III, sezione I, punti 1 e 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato *A,* capitolo III, sezione I, punto 5;

e) allegato *A,* capitolo III, sezione II, punto 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato *A,* capitolo III, sezione I, punto 3;

f) allegato *C,* capitolo II, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato *C,* capitolo II, punto 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono determinati i contributi di cui all'allegato *B,* lettere *d)* ed *e),* sulla base del costo effettivo del servizio.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può stabilire, informandone previamente la Commissione europea, che, quando i prodotti della pesca sono destinati ad una successiva preparazione o trasformazione sul territorio nazionale, venga riscosso un unico contributo cumulativo, in un'unica soluzione.

Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO *A*
(articolo 1, comma 1)

CAPITOLO I

CONTRIBUTI APPLICABILI ALLE CARNI DISCIPLINATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 1994, N. 286, DAI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 1982, N. 503, 30 DICEMBRE 1992, N. 559, E 17 OTTOBRE 1996, N. 607, E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE.

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione è stabilito come segue:

a) carni bovine:

bovini adulti: 4,5 ECU/capo;

vitelli: 2,5 ECU/capo;

b) solipedi/equidi: 4,4 ECU/capo;

c) carni suine: animali di peso carcassa:

inferiore a 25 kg: 0,5 ECU/capo;

superiore o pari a 25 kg: 1,3 ECU/capo;

d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa:

inferiore a 12 kg: 0,175 ECU/capo;

compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ECU/capo;

superiore a 18 kg: 0,5 ECU/capo;

e) carni di volatile da cortile:

volatili da cortile di peso inferiore a 2 kg: 0,01 ECU/capo;

volatili da cortile di peso da 2 kg a 5 kg: 0,02 ECU/capo;

volatili da cortile di peso uguale o maggiore a 5 kg: 0,04 ECU/capo;

f) carni di coniglio e di selvaggina da penna o da pelo:

per i conigli e la piccola selvaggina da penna o da pelo, i contributi previsti alla lettera *e);*

per i cinghiali, i livelli previsti alla lettera *c)* da aumentare se inferiori al costo dell'esame trichinelloscopico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;

per i ruminanti, i livelli previsti alla lettera *d).*

2. Ai contributi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento delle carni di cui al punto 1 è aggiunto l'importo di 3 ECU per tonnellata di carne introdotta in un laboratorio di sezionamento, fatta salva la possibilità di adottare il regime «per ora prestata» se, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 4, risulti non coperto il costo effettivo del servizio. La scelta di detto regime comporta l'obbligo di dimostrare alla Commissione europea che l'ammontare complessivo dei contributi non copre i costi effettivi. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55 per cento sugli importi previsti.

3. Per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate nei depositi frigoriferi, ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento, è riscosso un importo corrispondente al costo effettivo necessario per tali operazioni.

4. Per coprire costi più elevati, le regioni e le province autonome aumentano, per singoli stabilimenti, i contributi di cui ai punti 1 e 2, in relazione all'ammontare dei costi da coprire, qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti e ricorrano le seguenti condizioni:

a) maggior costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità del lotto degli animali destinati ad essere macellati;

b) maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati, oppure a seguito di ripetute mancanze e interruzioni tecniche;

c) frequenti ritardi nell'esecuzione della macellazione;

d) maggiori spese causate da particolari tempi di spostamento;

e) maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione;

f) frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione;

g) esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione e, in particolare, durante l'orario notturno.

5. Le regioni e le province autonome riducono i contributi di cui ai punti 1 e 2, fino ad un massimo del 55 per cento fino a concorrenza dei costi effettivi di ispezione, in generale, qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti e, per singoli stabilimenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione;

b) il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione;

c) lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione;

d) non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione;

e) deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei lotti destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

6. I contributi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero e sono a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento che procede alle suddette operazioni, il quale ha il diritto di tra-

sferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale tali operazioni sono effettuate; quando l'ispezione sanitaria *ante mortem* sui volatili, è effettuata nell'azienda di origine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1992 o ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1994, il 20% del contributo previsto al punto 1, lettera *e),* viene riscosso presso tale azienda.

7. Qualora in uno stabilimento vengano svolte tutte le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e il contributo riscosso nel macello comprende tutti i contributi per tali operazioni, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero non è riscosso alcun contributo.

CAPITOLO II

CONTRIBUTI DA APPLICARSI ALLE CARNI IMPORTATE

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le carni importate è stabilito in 5 ECU per tonnellata di carne (ossa comprese), con un importo minimo di 30 ECU per partita.

2. Il contributo di cui al punto 1 può essere aumentato fino a concorrenza dei costi effettivi. Una parte può essere destinata ad un fondo di solidarietà sanitaria finalizzato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.

3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente in dogana ed è riscosso direttamente dall'ufficio del posto di ispezione frontaliera.

CAPITOLO III

CONTRIBUTI APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 531, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Sezione I

PRODUZIONE NAZIONALE

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le spese di ispezione inerenti ai controlli sanitari previsti al capitolo V, punto II, dell'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche, è pari a 1 ECU per tonnellata di prodotti della pesca e, oltre le 50 tonnellate, a 0,5 ECU per tonnellata. Il contributo è riscosso al momento della prima commercializzazione ed è a carico del primo acquirente.

2. In deroga al punto 1, il contributo riscosso sulle specie di cui all'allegato II del regolamento (CEE) 3703/85 della Commissione, non deve superare 50 ECU per partita scaricata, qualora i costi effettivi non superino tale importo, salvo livello inferiore autorizzato con procedura comunitaria.

3. La riscossione del contributo di cui al punto 1 non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 4 in caso di ulteriore trasformazione dei prodotti della pesca.

4. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per le spese di ispezione inerenti ai controlli sanitari effettuati a norma del capitolo V, punto I, dell'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, ed ai controlli sanitari previsti al punto II del suddetto capitolo è pari a 1 ECU per tonnellata. Tale contributo è riscosso per ogni tonnellata di prodotto della pesca che entra in uno stabilimento di preparazione o di trasformazione ovvero proveniente da una nave officina; inoltre, in caso di ispezione di una nave officina all'estero, è dovuto un contributo pari al costo effettivo di tali ispezioni.

5. È fatta salva la possibilità di adottare il regime «per ora prestata», se, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 4, risulti non coperto il costo effettivo del servizio. La scelta di detto regime comporta l'obbligo di dimostrare alla Commissione europea che gli importi dei contributi di cui ai punti 1 e 4 non coprono i costi effettivi del servizio.

6. Gli importi di cui al punto 1 possono essere diminuiti, quando le operazioni di controllo sono agevolate dal fatto che la freschezza e la calibrazione dei prodotti della pesca sono classificate a norma del regolamento (CE) 2406/96 o le operazioni di prima vendita sono raggruppate in un impianto collettivo per le aste o in un mercato ittico all'ingrosso; in tal caso la riduzione non può essere superiore al 55%, salvo riduzione supplementare autorizzata con procedura comunitaria.

7. L'importo di cui al punto 4 può essere ridotto, e la riduzione non può essere superiore al 55%, salvo riduzione supplementare autorizzata con procedura comunitaria, quando le operazioni di preparazione o di trasformazione avvengono nel medesimo luogo in cui si effettua la prima vendita o la trasformazione, oppure, per un dato stabilimento, le condizioni di funzionamento e le garanzie offerte dall'autocontrollo consentono una riduzione dei bisogni del personale ispettivo.

8. Per i controlli dei prodotti della pesca negli stabilimenti in cui si effettuano soltanto le operazioni di refrigerazione, di congelamento, di imballaggio o di deposito, presso gli stabilimenti, è riscosso un importo corrispondente al costo effettivo solo se tali spese non sono coperte dagli importi di cui ai punti 1 e 4.

9. I contributi di cui ai punti 4 e 8 sono a carico dell'imprenditore o del proprietario dello stabilimento che procede a tali operazioni, il quale ha il diritto di trasferirli alla persona fisica o giuridica per conto della quale le operazioni sono effettuate.

10. I prodotti della pesca provenienti da un Paese comunitario devono essere corredati di un'attestazione scritta o di qualsiasi altra prova che dimostri il pagamento individuale o globale dei contributi previsti al punto 1, tranne nel caso in cui si tratti di prodotti della pesca destinati ad essere preparati o trasformati sul territorio nazionale, purché l'importo complessivo del contributo sia pagato nello stabilimento di trasformazione o di preparazione.

Sezione II

IMPORTAZIONE

1. Per i prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale da una nave battente bandiera di un paese terzo si applicano le disposizioni previste alla sezione I, punto 1, e, oltre al contributo ivi previsto, è dovuto un contributo pari a 1 ECU per tonnellata sbarcata, per coprire le spese di ispezione inerenti a tale tipo di nave e di sbarco.

2. Per i prodotti della pesca per i quali vige l'obbligo di passare attraverso un posto di ispezione frontaliera, il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è pari a 5 ECU per tonnellata con un minimo di 30 ECU per partita. Nel caso si tratti di una quantità superiore alle 100 tonnellate, il contributo è pari a:

a) 1,5 ECU per tonnellata per il pescato che non ha subito nessuna lavorazione al di fuori della eviscerazione;

b) 2,5 ECU per tonnellata supplementare per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui alla lettera *a).*

3. I contributi di cui al punto 2 sono rideterminati fino a concorrenza dei costi effettivi; essi sono a carico dell'importatore o del suo agente in dogana e sono riscossi direttamente presso l'ufficio del posto di ispezione frontaliera.

4. I contributi previsti dalla sezione I si applicano alle importazioni scaricate da pescherecci appartenenti a società miste registrate a norma delle disposizioni comunitarie in materia fino al 31 dicembre 1999.

ALLEGATO *B*
(articolo 1, comma 2)

CONTRIBUTI VOLTI AD ASSICURARE I CONTROLLI SUGLI ANIMALI VIVI E SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PREVISTI DALLA DIRETTIVA 96/23/CE.

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è stabilito come segue:

a) per gli animali vivi destinati alla macellazione e le carni di cui all'allegato *A*, capitolo I: 1,35 ECU per tonnellata di carne macellata;

b) per i prodotti dell'acquacoltura di cui all'allegato *A*, capitolo III: 0,01 ECU per tonnellata commercializzata;

c) per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: 0,02 ECU per mille litri di latte crudo;

d) per gli ovoprodotti, l'importo corrispondente al costo effettivo del controllo;

e) per il miele, l'importo corrispondente al costo effettivo dell'ispezione o del controllo.

2. Il contributo di cui al punto 1, lettera *a)*, è riscosso integralmente nel macello; quello di cui al punto 1, lettera *b)*, nello stabilimento che procede alla preparazione o alla trasformazione; quello di cui al punto 1, lettera *c)*, nello stabilimento di raccolta del latte crudo.

3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento interessato, il quale ha il diritto di trasferire il contribulo versato per l'operazione alla persona fisica o giuridica per conto della quale l'operazione è effettuata.

ALLEGATO *C*
(articolo 1, comma 3)

CAPITOLO I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 1993, N. 28.

1. Per assicurare il finanziamento dei controlli all'origine è riscosso un contributo.

2. Il campo di applicazione, il livello del contributo, le sue modalità di applicazione, la determinazione dei contribuenti nonché le eccezioni, sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, in conformità a quanto stabilito in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

CAPITOLO II

IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per gli animali vivi provenienti da Paesi terzi, è stabilito come segue:

a) 5 ECU per tonnellata di peso vivo con un importo minimo di 30 ECU per partita per gli animali delle specie di cui al capitolo I, punto 1, dell'allegato *A,* e cioè ruminanti, suidi, equidi, pollame e conigli;

b) 30 ECU per partita, per gli animali di specie diverse da quelle di cui alla lettera *a).*

2. I contributi di cui al punto 1 sono rideterminati fino a concorrenza dei costi effettivi; essi sono a carico dell'importatore o del suo agente in dogana e sono riscossi direttamente dall'ufficio del posto di ispezione frontaliera.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». L'art. 35 della suddetta legge così recita:

«Art. 35 *(Controlli veterinari: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli medesimi;

b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilità di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie individuandone l'entità da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemio-sorveglianza ed eradicazione delle malattie;

c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari;

d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;

e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi effettivi».

— La direttiva 93/118/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 340 del 3l dicembre 1993.

— La direttiva 85/73/CEE è pubblicata in G.U.C.E. legge 32 del 5 febbraio 1985.

— La direttiva 94/64/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 368 del 31 dicembre 1994.

— La direttiva 95/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 243 dell'11 ottobre 1995.

— La direttiva 96/17/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 78 del 28 marzo 1996.

— La direttiva 96/43/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge 162 del 1º luglio 1996.

Nota all'art. 2:

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n 27, reca: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».

Note all'art. 3:

— Il D.Lgs. l8 aprile l994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concerne il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.

Note all'art 4:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Pesidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale».

— Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 51, reca «Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile».

Nota all'art. 8:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 51, vedi nelle note all'art. 4.

Note all'allegato A:

— Il testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, è il seguente:

«Art. 7 *(Carni provenienti da macellazione speciale d'urgenza)*. — 1. Le carni provenienti da animali macellati d'urgenza possono essere ammesse al consumo umano solo nel territorio dell'unità sanitaria locale ove è avvenuta la macellazione a condizione che:

a) l'azienda di provenienza non sia sottoposta a provvedimenti di polizia veterinaria che stabiliscano il divieto di macellazione degli animali;

b) l'animale sia sottoposto ad ispezione *ante mortem* conformemente all'allegato I, capitolo VI, e sia stato riconosciuto atto alla macellazione;

c) l'animale sia stato abbattuto previo stordimento e dissanguato; ove necessario il veterinario ufficiale può derogare allo stordimento e consentire l'abbattimento con proiettile e l'eviscerazione sul posto;

d) l'animale abbattuto e dissanguato sia trasportato in un macello in condizioni igieniche soddisfacenti e il più rapidamente possibile; qualora l'animale macellato non possa essere trasportato entro un ora in tale macello esso deve essere trasportato in un contenitore o con altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0º e 4 ºC; l'eviscerazione, qualora non sia stata praticata al momento della macellazione, deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo quest'ultima; qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto i visceri devono accompagnare la carcassa fino al macello, fermo restando che i polmoni, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici siano lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche;

e) durante il trasporto al macello siano accompagnate da un attestato del veterinario ufficiale che ha consentito la macellazione, conforme al modello stabilito dal Ministero della sanità, da cui risultino gli esiti della visita *ante mortem,* la corretta esecuzione del dissanguamento, l'ora della macellazione, gli eventuali trattamenti terapeutici ed altre notizie utili;

i) in attesa della destinazione finale delle carni, la carcassa non entri in contatto con carni e frattaglie destinate al consumo umano;

g) siano contrassegnate, in caso di ispezione favorevole, con il bollo sanitario le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanità».

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, concerne il «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento».

— Il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, concerne il «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, reca: «Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi». Il capitolo V del suddetto decreto legislativo così recita:

«CAPITOLO V

CONTROLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA DELLE DISPOSIZIONI DI PRODUZIONE

I. SORVEGLIANZA GENERALE.

Le autorità competenti istituiscono un sistema di controllo e di sorveglianza per verificare se le disposizioni del presente decreto vengono rispettate.

Tale sistema comprenderà in particolare:

1) un controllo dei pescherecci, fermo restando che tale controllo potrà essere effettuato al rientro in porto;

2) un controllo delle condizioni di sbarco e di prima vendita;

3) un'ispezione degli stabilimenti a intervalli regolari, in particolare per accertare:

a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;

b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;

c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l'igiene del personale;

d) la corretta applicazione dei bolli;

4) un controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;

5) la verifica delle condizioni di conservazione e di trasporto.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

1. *Controlli organolettici.*

Fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati, ogni lotto di prodotti della pesca deve essere presentato per verifica all'autorità competente al momento dello sbarco o anteriormente alla prima vendita per verificare se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale verifica consiste in un esame organolettico effettuato mediante campionatura.

I prodotti della pesca che rispettano, circa le condizioni di freschezza, le norme comuni di commercializzazione fissate in applicazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono considerati conformi ai requisiti organolettici richiesti per il rispetto del presente decreto.

Per i prodotti della pesca che non sono oggetto di un'armonizzazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3796/81, la commissione può eventualmente fissare requisiti organolettici specifici.

L'esame organolettico è ripetuto dopo la prima vendita dei prodotti della pesca se si è constatato che i requisiti del citato regolamento non sono rispettati o qualora lo si ritenga necessario. Dopo la prima vendita i prodotti della pesca devono soddisfare almeno i requisiti minimi di freschezza stabiliti in applicazione del regolamento sopra citato.

Qualora dall'esame organolettico risulti che non sono idonei al consumo umano, saranno presi provvedimenti affinché i prodotti della pesca in questione vengano ritirati dal mercato e denaturati in modo da essere resi impropri al consumo umano.

Se l'esame organolettico fa sorgere dubbi sulla freschezza dei prodotti della pesca, si può ricorrere ai controlli chimici o microbiologici.

2. *Controlli parassitologici.*

Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili.

I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano.

Le modalità del controllo sono stabilite secondo la procedura comunitaria.

3. *Controlli chimici.*

A. Si prelevano campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per controllare i parametri seguenti:

a) ABVT (Azoto basico volatile totale) e TMAN (trimetilamina-azoto): i valori di questi parametri devono essere precisati per categorie di specie secondo la procedura comunitaria;

b) Istamina: si prelevano da ciascun lotto nove campioni, per i quali:

— il tenore medio non deve superare 100 ppm;

— due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm;

— nessun campione deve avere un tenore superiore a 200 ppm.

Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci appartenenti alle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae. Tuttavia i pesci di queste famiglie che abbiano subito un trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina più elevati che non possono tuttavia supe-

rare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, quale, ad esempio, il metodo di cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC) (19).

B. Contaminanti presenti nell'ambiente acquatico.

Fatta salva la regolamentazione comunitaria in materia di protezione e di gestione delle acque, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente acquatico, i prodotti della pesca non devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo.

Il Ministero della sanità elabora un piano di sorveglianza per controllare il livello di contaminazione dei prodotti della pesca ad opera dei contaminanti.

C. I metodi di analisi da utilizzare per il controllo dei criteri chimici, nonché i piani di campionamento e i livelli da rispettare per quanto riguarda i criteri chimici, sono quelli adottati dalla Comunità.

4. *Controlli microbiologici.*

Ove sia necessario per la tutela della salute umana, dovranno essere fissati, conformemente alla procedura comunitaria, criteri microbiologici comprendenti piani di campionamento e metodi di analisi».

Il regolarnento CEE 3703/85 concernente le modalità di applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati è pubblicato in G.U.C.E. legge n. 351 del 28 dicembre l985.

Il regolamento CE 2406/96 concernente norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca è pubblicato in G.U.C.E. legge n. 334 del 23 dicembre 1996.

Nota all'allegato B:

— La direttiva 96/23/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 125 del 23 maggio 1996.

Nota all'allegato C:

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

98G0484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. **433.**

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Aquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti relativi alla detenzione e commercializzazione del saccarosio, del glucosio dell'isoglucosio, con esclusione di quelli relativi allo zucchero a velo.

Art. 2.

Soppressione di obblighi di tenuta di documenti

1. È soppressa la bolletta di accompagnamento prevista dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

2. Coloro che detengono e commercializzano le sostanze di cui all'articolo 1, restano assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 74, commi da 5 a 10, del decreto di cui al comma 1.

3. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 102 del decreto di cui al comma 1, nonché le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 106 del medesimo decreto.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione delle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; si riporta il testo dell'art. 20:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto alla disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono atttibuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione

della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai numeri da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contrubuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si riporta il testo del n. 82 dell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, della citata legge n. 59/1997:

«82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, reca: «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti».

— La legge 12 ottobre 1982, n. 753, reca: «Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Comunità economica europea concernenti il miele».

— La legge 19 dicembre 1992, n. 489, reca: «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 2:

— Si riportano i testi degli articoli 74, come modificato dal presente decreto, 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1965, n. 162 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«Art. 74. — 1. 4-*bis*. (*Abrogati*).

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.

7. A tutti gli utilizzatori dei prodotti sopra menzionati ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi e del registo modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto

obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

10-*bis*.-10-*ter*. *(Abrogati)*».

«Art. 102. — Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 35, 44 e 74 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 30.000.000».

«Art. 106. — Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 3.000.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate.

Per tutte le altre infrazioni, il prefetto, su proposta dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio può disporre la chisura degli stabilimenti od esercizi fino a sei mesi».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dal presente decreto, vedi nelle note all'art. 2.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 59/1997 vedi nelle note alle premesse.

98G0485

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 7 aprile 1998.

Determinazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali ed ordinarie per l'esercizio finanziario 1998.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio 1993, 26 marzo 1994, 5 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995, «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia»;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1998, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la Commissione consultiva per la musica nel corso della seduta del 3 aprile 1998, che si è espressa favorevolmente in ordine alla determinazione dell'importo delle quote a recita secondo quanto già decretato per l'anno 1997;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1998, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

quota base: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

seconda quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

prima quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

seconda quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che, oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Incasso medio per i biglietti venduti nell'intera stagione (dati riferiti al consuntivo dell'anno precedente) non inferiore a L. 35 mila e rapporto capienza complessiva del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%, considerati comunque i rapporti esistenti tra le capienze dei vari settori dei singoli teatri. Entrate proprie minime: 80% della /quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Il numero minimo delle prove è inderogabile per quanto riguarda l'orchestra, mentre per i gruppi corali e le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro o direttore d'orchestra - ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche - potrà derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita, motivata relazione, debitamente sottoscritta.

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L. 15.000.000
opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni	L. 6.000.000
opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	L. 4.000.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo	L. 1.700.000	L. 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

categoria «A»	L. 50.000.000
categoria «A» per opere da camera (ridotta del 50%)	L. 25.000.000
categoria «B»	L. 32.000.000
categoria «B» per opere da camera (ridotta del 50%)	L. 16.000.000
categoria «C»	L. 22.000.000
categoria «C» per opere da camera (ridotta del 50%)	L. 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in see consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» pari al 100%, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L. 13.000.000
per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni	L. 5.000.000
per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	L. 3.000.000

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Per opera o balletto costituente intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
Per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo	L. 1.700.000	L. 2.300.000
Per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 7 aprile 1998

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 34

98A10734

MINISTERO DELLA FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro,

Visto I'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma nel giorno 26 ottobre 1998 per l'installazione delle nuove apparecchiature dipartimentali deputate alla gestione delle procedure automatizzate del Pubblico registro automobilistico;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma e accertato per il giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 ottobre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A10735

DECRETO 24 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Magenta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Magenta ha comunicato l'erregolare funzionamento dell'ufficio in data 17 novembre 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale indetta dall'organizzazione sindacale C.I.S.L. dalle ore 12 alle ore 14;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Magenta in data 17 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A10736

DECRETO 30 novembre 1998.

Modificazioni del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 29 gennaio 1998, con il quale si è provveduto ad iscrivere nella tariffa di vendita al pubblico la marca di sigarette «Karelia Lights»;

Vista l'istanza con la quale la ditta Karelia Tobacco Company Inc. ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto del 29 gennaio 1998 per le succitate sigarette «Karelia Lights»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Karelia Lights	0,8	8,0	0,7	7,0

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A10737

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 dicembre 1998.

Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dal 1º gennaio 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'Euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 con cui sono state stabilite modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 e successive modificazioni, riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;

Visti gli articoli 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base ai quali è vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunità di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996 n. 110, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. a partire dal 1° gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1999, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, effettuata esclusivamente in Euro, viene fissata con decreti del Direttore generale del Tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalità stabilite nel presente decreto.

Per ciascuna tipologia di titolo emesso è possibile effettuare riaperture in tranches.

Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti del Direttore generale del Tesoro concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 14.

Art. 3.

I buoni possono essere sottoscritti per l'importo minimo di mille Euro; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a 365 giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti degli intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Le richieste degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un centesimo di Euro o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di Euro.

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse dall'asta.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione, a partire da quella a prezzo più alto, fino a concorrenza dell'importo offerto.

Art. 7.

Le richieste di ogni singolo operatore da indirizzare alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di «recovery» è disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 8.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, sono eseguite nei locali della Banca d'Italia le operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 10.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a contabilizzare il controvalore in lire degli interessi pagati in Euro, in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti del Direttore generale del Tesoro di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni emessi in Euro.

Art. 12.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

È consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare tramite rete nazionale interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'Amministrazione.

Art. 13.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 14.

L'ammontare degli interessi sui B.O.T. — corrisposti anticipatamente — e determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella tranche medesima.

Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di Euro per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Art. 15.

È abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, nonché i decreti ministeriali 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991, in materia di caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10775

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Edil levante - Società cooperativa a r.l.», in Casarano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Edil levante - società cooperativa a r.l.», con sede in Casarano (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidzione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edil levante - società cooperativa a r.l.», con sede in Casarano (Lecce), costituita per rogito notaio Italo Aromolo in data 7 ottobre 1983, registro società n. 7232, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Raffaele Parlangeli, nato a Lecce il 27 agosto 1968, ed ivi residente in via G. Oberdan, 102, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10723

DECRETO 25 novembre 1998.

Scioglimento della società «Circolo cooperativo mancasale - Società cooperativa a r.l.», in Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'11 dicembre 1997 nei confronti della società «Circolo cooperativo mancasale - società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Circolo cooperativo mancasale - società cooperativa a r.l.», avente sede in Reggio Emilia per rogito notaio dott. Serri Gian Domenico in data 24 settembre 1982, repertorio n. 37221, registro

società n. 11931, tribunale di Reggio Emilia, BUSC n. 2286/195302, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Reggio Emilia, 25 novembre 1998

Il dirigente: GIORGINI

98A10724

DECRETO 30 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Se. Prom», in Civitella Roveto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Se. Prom», sede in Civitella Roveto, BUSC n. 2105/270557 costituita per rogito del notaio Nastri Michele, repertorio n. 5542 in data 9 novembre 1994, iscritta al registro delle imprese al n. 4663 del tribunale di Avezzano.

L'Aquila, 30 novembre 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A10741

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 settembre 1998.

Determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 in materia di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, nonché l'art. 3 della legge n. 398/1989;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, che all'art. 1, comma 1, lettera *a),* autorizza la spesa di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca;

Considerato che il suddetto articolo prevede che le misure ed i criteri di incremento vengano determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

L'importo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, e incrementato, per il 1998 del 23,08%; per il 1999 del 24,38%; per il 2000 del 2,76%.

Pertanto, l'importo attualmente fissato in L. 13.000.000 annui, viene determinato in L. 16.000.000 per il 1998, in L. 19.900.000 per il 1999 e in L. 20.450.000 a decorrere dal 2000.

Art. 2.

Dal 1º gennaio 1999, le borse di studio in parola, sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge n. 335/1995, così come modificato dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nella misura, per il 1999, dell'8% a carico dell'amministrazione e del 4% a carico del soggetto beneficiario e, a decorrere dal 2000, rispettivamente nella misura dell'8,3% e del 4,2%.

Art. 3.

Resta valido quanto previsto dall'art. 75 del decreto del presidente della Repubblica n. 382/1980, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 476/1984, relativamente all'elevazione del 50% dell'importo della borsa di studio, in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca.

Roma, 11 settembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 171

98A10738

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 ottobre 1998.

Modificazione all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, recante modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, di approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, concernente interventi urgenti in favore dell'economia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-*bis,* e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995, in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che il TAR - Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 9 luglio 1997 ha accolto il ricorso avanzato da alcuni soci della cooperativa Comal carni, istanti ai sensi della su citata legge n. 237/1993, ed ha annullato il decreto 18 dicembre 1985 nella parte in cui la cooperativa è rimasta esclusa dai benefici della stessa legge, essendo state le domande presentate su modulistica non conforme;

Considerato che il TAR nella stessa sentenza ha dichiarato che, in sede di adozione del nuovo provvedimento, l'amministrazione può valutare «sotto qualsiasi altro aspetto la regolarità delle domande dei ricorrenti»;

Considerato che le istanze dei ricorrenti sono state riesaminate alla luce dei criteri fissati con il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994 e con la circolare applicativa e preso atto relativamente ai diversi soci che:

il sig. Corrado Bartolucci non ha firmato la propria domanda e quindi l'istanza è esclusa dall'accollo e mantenuta nell'elenco n. 3;

il sig. Antonio Mazzocchetti non ha presentato copia conforme della fidejussione rilasciata alla B.N.A. di Fermo e quindi la predetta garanzia resta esclusa dall'accollo ed inserita nell'elenco n. 2 con codice D.3;

per tutte le istanze degli altri soci ricorrenti e per l'istanza di Mazzocchetti relativa alla garanzia prestata a favore di C.A.I., non è stata compilata la scheda A4 e vi è discordanza tra quanto certificato in A5 e quanto certificato in D3 e ciò costituisce irregolarità delle istanze, contrassegnate con i codici C 2.4 e C 2.5 di cui alla legenda allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborato n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, è modificato limitatamente ai soci ricorrenti nella parte in cui esclude la cooperativa Comal carni dai benefici di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis,* in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio con sentenza pubblicata in data 9 luglio 1997.

Art. 2.

Dopo il n. 727 del citato elenco, dal n. 728 al n. 743 si inseriscono, con i dati sotto riportati, i seguenti soci della cooperativa Comal carni la cui insolvenza è stata dichiarata in data 17 dicembre 1985:

Classe	Prot.	Sub	Socio	N.	Creditore
728	88285	01	VIOZZI	1	C.A.I.
729	»	02	CORRADINI	»	»
730	»	03	DEL MORO	»	»
731	»	04	CONTI	»	»
732	»	05	COLONNELLI	»	»
733	»	06	MERIGGI	»	»
734	»	07	PELLICCIONI	»	»
735	»	08	MICHETTI	»	»
736	»	09	GREGORI	»	»
737	»	10	BORRACCINI	»	»
738	»	11	SPINACI	»	»
739	»	12	MONALDI	»	»
740	»	13	DI DONATO	»	»
741	»	14	MAZZOCCHETTI	»	»
742	»	15	POLINI	»	»
743	»	16	TEMPESTILLI	»	»

Art. 3.

In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 2 la garanzia prestata da Melli socio della cooperativa Stalla sociale Castelfelino verso la B.N.A. assume la posizione n. 744 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano le posizioni successive.

Art. 4.

In relazione a quanto evidenziato in premessa l'istanza di Bartolucci resta esclusa dall'accollo e mantenuta nell'elenco n. 3 e la garanzia prestata da Mazzocchetti alla B.N.A. è inserita nell'elenco n. 2 con codice D.3.

Roma, 23 ottobre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10739

DECRETO 9 dicembre 1998.

Integrazione ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i decreti ministeriali e dirigenziali con i quali sono state riconosciute o modificate le denominazioni di origine controllata e di origine controllata e garantita e sono stati approvati o modificati o sostituiti i disciplinari di produzione relativi a detti vini, prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale;

Viste in particolare le indicazioni delle rese massime di uva ammesse per ettaro di cultura specializzata nei singoli disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e di origine controllata e garantita;

Visti i disciplinari predetti che consentono il superamento dei limiti relativi alle rese sopra indicate nella misura massima del 20%, ferma restando la condizione che la quantità di uva rivendicata con una denominazione di origine controllata o di origine controllata e garantita sia riportata nel limite massimo previsto dai rispettivi disciplinari di produzione;

Considerato che alcuni disciplinari di produzione, approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, contengono la prescrizione che l'osservanza dei rispettivi limiti di resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata, in caso di eccedenza che non superi del 20% il limite stesso, venga realizzata attraverso la pratica dell'accurata cernita delle uve, avente il fine di riportare la quantità di uva da utilizzare per i vini a denominazione di origine controllata e di origine controllata e garantita nei predetti limiti di resa massima;

Considerato altresì che tale pratica colturale tende a scomparire in quanto sostituita dalla crescente tendenza ad effettuare le operazioni di vendemmia mediante l'ausilio di macchine operatrici e che il suo mantenimento, rivestendo carattere obbligatorio, viene a configurarsi quale concreto ostacolo alla diffusione e alla utilizzazione di dette macchine nelle operazioni vendemmiali;

Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta dallo stesso formulata, in attuazione del disposto dell'art. 32, comma 4, della citata legge n. 164/1992, di eliminare il vincolo dell'obbligatorietà di tale pratica colturale;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere all'adeguamento dei disciplinari di produzione contenenti la prescrizione della pratica dell'accurata cernita delle uve, quale unico mezzo per ricondurre la produzione delle stesse nei limiti massimi fissati negli stessi, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La pratica colturale dell'accurata cernita delle uve, prevista dai disciplinari di produzione di alcuni vini a denominazione di origine controllata e di origine controllata e garantita, prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale, quale mezzo per riportare la effettiva produzione delle uve nei limiti massimi previsti da detti disciplinari, nel rispetto delle condizioni fissate negli stessi, è da considerarsi facoltativa.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A10740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1998.

Adozione del regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attività connesse e strumentali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari. (Deliberazione n. 11723).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 80, comma 3, del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la nota della Banca d'Italia con la quale ha comunicato l'intesa prevista dal suindicato articolo del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Ritenuta la necessità di determinare con regolamento il capitale minimo e le attività connesse e strumentali delle società di gestione accentrata in attuazione del citato art. 80, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Delibera:

È adottato il regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attività connesse e strumentali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il regolamento consta di 5 articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 1° dicembre 1998

Il presidente: SPAVENTA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE MINIMO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 80, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «testo unico», il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «società di gestione», le società di cui all'art. 80 del testo unico;

c) «capitale minimo» della società di gestione, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;

d) «sistema», il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal testo unico.

Art. 3.

Capitale minimo

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in lire dieci miliardi.

2. Il capitale minimo delle società di gestione che svolgono anche le attività previste all'art. 4, comma 2, è fissato in lire venticinque miliardi.

Art. 4.

Attività connesse e strumentali

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quella di gestione accentrata di strumenti finanziari:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti strumenti finanzi e di dati relativi al sistema dalle stesse gestito;

c) promozione dell'immagine delle società di gestione e del sistema da esse gestiti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del sistema;

d) effettuazione di operazioni di prestito titoli;

e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nel sistema.

2. Le società di gstione possono altresì svolgere il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalità previste nella disciplina emanata ai sei dell'art. 69 del testo unico. In questo caso oltre alle attività previste al comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le seguenti attività:

a) gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

b) gestione di sistemi di garanzia del buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

3. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste ai commi precedenti. Esse possono inoltre assumere partecipazioni in società di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10742

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un rustico da adibirsi a deposito di attrezzature agricole da parte del sig. Colombo Vittore. (Deliberazione n. VI/39232).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Colombo Vittore per la realizzazione di rustico da adibirsi a deposito di attrezzature agricole;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappale n. 1535 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un rustico da adibirsi a deposito di attrezzature agricole;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10776

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la demolizione e ricostruzione di un servizio igienico esterno in località Colombaio da parte della sig.ra De Filippi Milena. (Deliberazione n. VI/39233).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra De Filippi Milena per la demolizione e ricostruzione servizio igienico esterno in località Colombaio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (Sondrio), foglio n. 5 mappali numeri 324-325-443, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la demolizione e ricostruzione servizio igienico esterno in località Colombaio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10777

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo S. Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una recinzione di terreni per allevamento e ambientamento lepri in località «Moluna» da parte del sig. Armanasco Marco. (Deliberazione n. VI/39234).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Tovo S. Agata (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Armanasco Marco, per la realizzazione di recinzione terreni per allevamento e ambientamento lepri in località «Moluna»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo S. Agata (Sondrio), foglio n. 15, mappali numeri 443-448-449-520, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione terreni per allevamento e ampliamento lepri in località «Moluna»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10778

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il risanamento conservativo di un fabbricato in località Zandilla da parte del sig. Bonetti Dino. (Deliberazione n. VI/39235).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per il risanamento conservativo di un fabbricato in località Zandilla, da parte del sig. Bonetti Dino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 37, mappale n. 4 *sub* 1 e mappale n. 5, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il risanamento convervativo di un fabbricato in località Zandilla, da parte del sig. Bonetti Dino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10779

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di locali interrati e la sistemazione di un fabbricato ad uso scuola di sci in località Bormio 2000, da parte del sig. Canclini Angelo. (Deliberazione n. VI/39236).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di locali interrati e sistemazione fabbricato ad uso scuola di sci in località Bormio 2000, da parte del sig. Canclini Angelo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 19 mappali numeri 147-103-105-14-121, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di locali interrati e sistemazione fabbricato ad uso scuola di sci in località Bormio 2000, da parte del sig. Canclini Angelo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10780

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle cascine agricole in località Monte Faeto da parte dei Donati Emilio, Marocchini Stefano, Gazzoli G. Maria, Baisotti Bonomo, Radici Maria e Rita e Mazzucchelli Gregorio. (Deliberazione n. VI/39237).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di acquedotto rurale a servizio delle cascine agricole in località Monte Faeto;

che dalle risultanze istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 341/1985, art. 1, lettera *g);*

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 100, mappali numeri 40/d-41/d-42/d-43/d-44/d-48-16-17-20-21-22-23-2-3-4, foglio n. 98, mappali numeri 103-116-109-110- 111-115-116-174-166-167-164-165-144-148-143-197-198, foglio n. 101, mappali numeri 2-56 e 50 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859, del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale a servizio delle cascine agricole in località Monte Faeto, da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10781

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borgo S. Giacomo dall'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione della strada provinciale 11 «Orzinuovi Acquafredda» e di opere di realizzazione della deviante esterna all'abitato di Borgo S. Giacomo da parte della provincia di Brescia. (Deliberazione n. VI/39238).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Borgo San Giacomo, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della provincia di Brescia per la costruzione della strada provinciale 11 «Orzinuovi Acquafredda» opere di realizzazione della deviante esterna all'abitato di Borgo San Giacomo da parte della provincia di Brescia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con lege n. 431/1985, art. 1, lettera *c)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borgo San Giacomo (Brescia), mappali numeri 90, 91, 92, 93, 105, 107, foglio n. 16, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione della strada provinciale 11 «Orzinuovi Acquafredda» opere di realizzazione della deviante esterna all'abitato di Borgo San Giacomo da parte della provincia di Roma;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 16, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10782

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione del tratto stradale Barbison-Sulf da parte del Consorzio Montano Grosino. (Deliberazione n. VI/39359).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. IV/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consozio montano Grosino per la manutenzione del tratto stradale Barbison-Sulf;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 74, mappali numeri 276, 278, 368, 370, 371, 377, 379, 381, 383, 384, 396, 398, 400, 401, 480, 566, 580, 585, 616, 625, 626, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione del tratto stradale Barbison-Sulf da parte del consorzio montano Grosino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10792

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada Irola-Pompei e bretelle stradali - variante da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. VI/39360).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. IV/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo per la realizzazione di strada Irola-Pompei e bretelle stradali - variante;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 43, mappali numeri 537, 693, 694, 695, 390, 339, 341, 528, 340, 558, 325, 526, 323, 320, 271, 272, 282, 646, 322, 660, 324, 527, 329, 566, 493, 332, 333, 334, 335, 343, 344, 345, 346, 347, 342, 559, 560, 392, 561, 393, 395, 394, 573, 574, 502, 575, 427, 579, 432, 503, 434, 463, 428, 266, 551, 552, 264, 265, 491, 213, 256,

258, 328, 684, 478, 476, 477, 498, 479, foglio n. 45, mappali numeri 325, 326, 327, 10, 12, 384, 55, 68, 57, 332, 70, 336, 353, 26, 27, 28, 29, 30, 15, 16, 17, 23, 22, 73, 210, 137, 135, 398, 514, 355, 60, 59, 64, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada Irola-Pompei e bretelle stradali - variante da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10793

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Bellagio e Lezzeno dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto da parte dell'ENEL S.p.a., in località Alpe del Villa e Alpe del Picett. (Deliberazione n. VI/39361).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. IV/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 agosto 1998 è pervenuta l'istanza dei comuni di Bellagio e Lezzeno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL di Como per la realizzazione di un elettrodotto interrato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Bellagio, mappali numeri 2950, 3340, 2951, 3342 e Lezzeno, mappali numeri 2491, 4758, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto interrato in località Alpe del Villa e Alpe dei Picett;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10794

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte dei signori Della Pona Lucio, Della Pona Tiziano, Tognela Aristide, Cabassi Guido e Tognela Fernando. (Deliberazione n. VI/39362).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. IV/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte del sig. Caspani Dario per la ristrutturazione fabbricato in località Pugnalt;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 19, mappali n. 92, 93, 94, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di fabbricato in località Pugnalt;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10795

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte della sig.ra Fumagalli Maria Luisa. (Deliberazione n. VI/39363).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. IV/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Fumagalli Maria Luisa per la ristrutturazione fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 40, mappale n. 54, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato da parte della sig.ra Fumagalli Maria Luisa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10796

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 188 - Titolo VIII - Scuole di specializzazione del settore medico (norme comuni alle scuole di specializzazione non riordinate) - dall'elencazione delle scuole viene eliminata la dicitura della scuola di specializzazione in «biochimica e chimica clinica e vengono soppressi gli articoli dal 211 al 218 ad essa relativi, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 2.

All'art. 235 del medesimo titolo VIII viene inserita, in ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in biochimica clinica.

Art. 3.

All'art. 243 (Ordinamento nazionale scuole) del medesimo titolo VIII dopo il numero 02) dell'elenco delle scuole viene inserita al numero 03), con conseguente scorrimento dei numeri successivi, la scuola di specializzazione in biochimica clinica nel modo che segue:

Denominazione e sede	Posti annui	Numero complessivo
03) Biochimica clinica Istituto di biochimica e chimica medica	6	24

Art. 4.

Dopo l'art. 245 del medesimo titolo VIII relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, viene inserito il nuovo art. 246 relativo alla scuola di specializzazione in biochimica clinica, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 246 - Scuola di specializzazione in biochimica clinica. — La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimico-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio biochimica-clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, biotecnologie, medicina veterinaria).

Il corso ha la durata di 4 anni.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 243 (Ordinamento nazionale scuole).

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

a) *Area propedeutica biochimica e biometria.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X Statistica medica, E10X Biofisica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E04B Biologia molecolare.

b) *Area biochimica e genetica molecolare.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

c) *Area biochimica e analitico strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C07X Chimica farmaceutica.

d) *Area metodologie e tecnologie di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X Bioingegneria elettronica.

e) *Area diagnostica molecolare a livello genico.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X Genetica medica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E13X Biologia applicata, F22B Medicina legale.

f) *Area biochimica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con i trattamenti farmacologici.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, V30B Fisiologia degli animali domestici, F22B Medicina legale.

g) *Area della biochimica clinica speciale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B Biochimica clinica.

h) *Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F22A Igiene generale ed applicata, P02A Economia aziendale, P02D Organizzazione aziendale.

i) *Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

l) *Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale e inorganica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C07X Chimica farmaceutica.

m) *Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).*

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1.000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esami delle feci compresa la ricerca dei parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa NMR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 ottobre 1998

Il rettore: CALZONI

98A10674

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna;

Visti i propri decreti 2 aprile 1996, n. 116/33 e 12 agosto 1998, n. 282/97, con cui sono state apportate modifiche allo statuto generale citato;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 14 luglio 1998, 23 luglio 1998, 13 ottobre 1998, 23 ottobre 1998 e 24 novembre 1998 con cui si sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 novembre 1998, prot. 1901, da cui risulta che le modifiche sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimità;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche statutarie di cui si è detto;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'università degli studi di Bologna:

Art. 16.

FACOLTÀ

I commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Le facoltà provvedono a formulare i piani pluriennali di sviluppo, a destinare ai settori scientifico disciplinari i posti di ruolo docente e ricercatore assegnati, ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a garantire il buon andamento delle attivita' didattiche, sentiti i corsi di studio e i dipartimenti interessati, considerando anche i dati riguardanti gli elementi oggettivi del carico didattico per ciascun settore scientifico-disciplinare. L'assegnazione ai settori scientifico-disciplinari dei posti disponibili deliberata dalla facoltà sulla base delle proposte dei dipartimenti richiede apposita motivazione. Il senato accademico puo' pronunciarsi sugli eventuali elementi delle deliberazioni del consiglio di facoltà non conformi alle proposte dei dipartimenti.

6. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono assunte a voto palese e nella composizione di cui al seguente art. 18.1.

7. Per assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e per garantire il buon andamento delle attività didattiche la facoltà deve sentire anche la Commissione didattica attuando una equa ripartizione dei carichi didattici».

Art. 18.

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Le modalità di copertura dei posti di ruolo docente e ricercatore, le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Le chiamate sono deliberate a voto palese».

Art. 21.

DIPARTIMENTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Formulano le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la facoltà le coordini e le armonizzi con le esigenze didattiche. Formulano, altresì, le proposte di cui all'art. 16.5, secondo periodo».

Sono soppressi gli articoli 23 e 24 e la nota all'art. 24.5.

Sono soppresse le parole relative agli istituti negli articoli 15.1, 15.2, 25, 32.2, 36.1, lettera *b).*

Sono soppresse le parole relative alle unità complesse di istituti nell'art. 25 e nella nota all'art. 22.2.

È inserito il seguente art. 24-*bis.*

«Art- 24-*bis*

REVISIONE DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE

1. Entro il 31 gennaio 1999 gli istituti dell'ateneo aggregati in unità complessa e non aggregati in unità complessa confluiscono in una struttura dipartimentale esistente o costituiscono dipartimenti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 25.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dispone la disattivazione degli istituti che non si siano conformati alla precedente disposizione e procede a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale tecnico- amministrativo alle strutture scientifiche costituite con riferimento a settori scientifico-disciplinari corrispondenti o connessi».

È inserito il seguente art. 26-*bis:*

Art. 26-*bis*

SEDI ALL'ESTERO

1. L'Università di Bologna, per le sue iniziative didattiche e di ricerca, può costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. In tal caso le modalità organizzative e gestionali vengono definite dagli organi accademici, ciascuno per la parte di competenza, avendo riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano. Il responsabile di ciascuna iniziativa è individuato tra il personale docente.

Art. 33.

ORGANI DI ATENEO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli organi di governo dell'Università sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Sono altresì organi dell'ateneo la giunta di ateneo, il consiglio studentesco, il difensore civico e il consiglio dei clinici».

È inserita la seguente nota all'art. 33:

«Il consiglio dei clinici è l'organo di cui al regio decreto 25 maggio 1925 n. 1144, articoli 8 e 9. Esso è presieduto dal rettore ed è composto dai responsabili universitari delle unità operative con compiti assistenziali. Al consiglio sono attribuite le funzioni di cui al citato art. 9 del regio decreto 25 maggio 1925, n. 1144».

Art. 37.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al comma 1 è inserita la lettera *o)* nella seguente formulazione:

«*o)* destina le risorse necessarie per la copertura assicurativa collettiva dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio, delle unità organizzative affidate a personale tecnico-amministrativo, nonché dei componenti degli organi d'ateneo con poteri decisionali di cui agli artt. 26 e 33, dal rischio di responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, con esclusione dei fatti

od omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura assicurativa, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dall'università anche a tutela dei propri diritti ed interessi».

Art. 42.

AUTONOMIA DELLE STRUTTURE

I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai dipartimenti, ai centri di servizio di ateneo, e alle altre strutture che ne abbisognino per le loro peculiari caratteristiche e rilevanti dimensioni.

4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta per entri di servizi o a centri di spesa di dimensioni più limitate».

È soppressa la nota all'art. 42.3.

Il presente decreto è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 24 novembre 1998

Il rettore: ROVERSI-MONACO

98A10656

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 26 novembre 1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «Endocrinologia e malattie del ricambio»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 20 maggio 1998 e 16 giugno 1998 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 3953 del 7 agosto 1998;

Vista la nota ministeriale n. 1739 del 29 ottobre 1998, contenente in allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998, in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in «Endocrinologia e malattie del ricambio»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 227 al n. 234 relativi alla scuola di specializzazione in «Endocrinologia e malattie del ricambio» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 226 relativo alla scuola di specializzazione in «Ematologia», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Art. 227. — La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 228. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e malattie del ricambio. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

endocrinologia;

diabetologia e malattie del ricambio;

andrologia.

Art. 229. — La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 230. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 231. — La scuola ha la sede amministrativa presso il Dipartimento di scienze mediche internistiche, anestesiologiche e immunoinfettivologiche.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientiflco-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 232. — In base alle attrezzature e strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 16 specializzandi.

Art. 233. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

Area A - *Propedeutica e fisiopatologica generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, di meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia, E05B Biochimica clinica.

Area B - *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

Area C - *Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica:*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia ed al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia, F06A Anatomia patologica.

Area D - *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche e del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di:E07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area E - *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

Area F1 - *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area F2 - *Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F19A Pediatria generale e specialistica.

Area F3 - *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine, responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti pluri-specialistici, inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area F4 - *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

Area F5 - *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia e Malattie del ricambio.

Area F6 - *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene, responsabili dei difetti primitivi e secondari della tunzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

Area F7 - *Obesità e patologia legata ai disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative all'epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quell'educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psicosociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

Area F8 - *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area F9 - *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica ed al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile e il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F07A Medicina interna, FO7F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini, F11A Psichiatria.

Area F10 - *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Art. 234. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

sessanta pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

cinquanta pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che all'impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

trenta pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella di controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc. con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree d'indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree d'indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in Endocrinologia; aree d'indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in Andrologia; aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in Malattie del ricambio e diabetologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 novembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A10743

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 26 novembre 1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «Medicina interna»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo ateneo, rispettivamente del 20 maggio 1998 e 16 giugno 1998 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 3953 del 7 agosto 1998;

Vista la nota ministeriale n. 1739 del 29 ottobre 1998, contenente in allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998, in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in «Medicina interna»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 307 al n. 314 relativi alla scuola di specializzazione in «Medicina interna» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 306 relativo alla scuola di specializzazione in «Medicina fisica e riabilitazione», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA INTERNA

Art. 307. — La scuola di specializzazione in Medicina interna risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 308. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina interna, comprese la Medicina d'urgenza e le interrelazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

Medicina interna;

Medicina d'urgenza.

Art. 309. — La scuola rilascia il titolo di specialista in Medicina interna.

Art. 310. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 311. — La scuola ha la sede amministrativa presso il dipartimento di scienze mediche internistiche, anestesiologiche e immunoinfettivologiche.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 312. — In base alle attrezzature e strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 313. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

A) AREA COMUNE.

A.1 - *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

A.2. - *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3. - *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici, al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A Medicina interna.

B) INDIRIZZO DI MEDICINA INTERNA.

B.1. - *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I Specialità mediche, F04B Oncologia medica.

B.2. - *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica ed applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna.

B.3. - *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la Medicina interna.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

C) INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA.

C.1. - *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settore: E07A Farmacologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F08A Chirurgia generale.

C.2. - *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settore: F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Anestesiologia.

Art. 314. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1a - MEDICINA CLINICA.

a1. aver steso personalmente e firmato almeno centoventi cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio di sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci, etc.);

a2. aver steso personalmente e firmato almeno cento cartelle ambulatoriali;

a3. aver eseguito e firmato almeno cinquanta consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

a4. aver firmato almeno cento ECG, aver eseguito almeno cinquanta emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

a5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno cento manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazioni assistita, rianimazione cardiaca.

1b - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.

b1. aver controfirmato la risposta di almeno cinquanta esami ecografici, eseguiti direttamente;

b2. aver discusso in ambito radiologico almeno cinquanta casi clinici.

2. Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna:

2a. aver seguito almeno cinquanta casi di degenti, dei quali almeno trenta specialistici;

2b. aver seguito almeno cinquanta casi in day hospital.

3. - INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA.

3.1 aver compiuto almeno centocinquanta turni di guardia in Medicina d'urgenza, dei quali almeno venti turni di guardia festivi e venti notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno sei settimane in terapia intensiva medica e di quattro settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 novembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A10704

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativo alla scuola di specializzazione in geriatria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 26 novembre 1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «Geriatria»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 20 maggio 1998 e 16 giugno 1998 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 3953 del 7 agosto 1998;

Vista la nota ministeriale n. 1739 del 29 ottobre 1998, contenente in allegato il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998, in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in «Geriatria»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 251 al n. 258 relativi alla scuola di specializzazione in «Geriatria» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 250 relativo alla scuola di specializzazione in «Gastroenterologia», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Art. 251. — La scuola di specializzazione in geriatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 252. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

Art. 253. — La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 254. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 255. — La scuola ha la sede amministrativa presso il dipartimento di scienze mediche internistiche, anestesiologiche e immunoinfettivologiche.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 256. — In base alle attrezzature e strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 16 specializzandi.

Art. 257. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

A.1. - *Area della patogenesi e gerontologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi ed apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico ed i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori: F07A Medicina interna, F04A Patologia generale, F01X Statistica medica.

A.2. - *Area della clinica e terapia geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmaco-cinetica e della farmaco-dinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, E07X Farmacologia.

A.3. - *Area della geriatria e delle specialità geriatriche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dell'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A Medicina interna, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F11B Neurologia.

A.4. - *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi d'intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

A.5. - *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti socio-sanitari della popolazione anziana.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico.

Deve inoltre saper valutare l'applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es.: ambulatoriale, in day-hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, etc.).

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

Art. 258. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

a) Medicina clinica:

*a*1) aver redatto e firmato cento cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico);

*a*2) aver eseguito almeno venti consulenze geriatriche presso altri reparti, venti in RSA e venti sul territorio;

*a*3) aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: cinquanta esplorazioni rettali; cinquanta manovre invasive (inserimento di linee venose centrali ed arteriose, toracentesi, paracentesi, etc.); posizionamento di venti cateteri vescicali e di venti sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di venti esami del *fundus oculi;* deterzione e medicazione di venti piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno trenta pazienti;

*a*4) aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia nell'anziano;

b) Medicina strumentale e laboratoristica:

*b*1) aver eseguito e controfirmato almeno cinquanta esami ECG; venti esami Doppler dei vasi epiaortici e periferici; venti esami ecografici addominali;

*b*2) aver discusso con un esperto almeno: venti esami TC/RNM dell'encefalo; cinquanta tra RX di torace, rachide, digerente, colon per clisma; venti esami urodinamici; venti esami ecocardiografici; dieci esami angiografici;

c) Valutazione multidimensionale geriatrica:

*c*1) aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma d'intervento, in almeno quaranta casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica;

d) Geriatria ambulatoriale:

*d*1) aver prestato servizio per almeno trenta giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: m. di Parkison; demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale;

e) Medicina d'urgenza:

*e*1) aver prestato servizio per sessanta giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

*e*2) aver condotto dieci volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente;

*e*3) aver praticato almeno dieci volte ventilazione assistita con pallone AMBU;

*e*4) aver eseguito sotto controllo almeno tre volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 novembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A10744

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 novembre 1998, n. **163.**

Norme di applicazione del regolamento CEE n. 1576/89 relativo alle bevande spiritose e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297.

All'Assodistillatori
Alla Federvini
All'Istituto nazionale grappa
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.A.G.L.
Al Ministero per le politiche agricole - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Gabinetto
Al Ministero della sanità - Gabinetto

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 12 settembre 1997 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione delle acquaviti, della grappa, del brandy italiano e dei liquori.

Detto regolamento mira, in particolare, a dare attuazione a taluni adempimenti richiesti dal regolamento CEE n. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio 1989, nonché a dettare un nuovo quadro giuridico nazionale attraverso l'abrogazione di norme ormai superate.

Con la presente circolare vengono fornite talune informazioni resesi necessarie per la puntuale e corretta applicazione del regolamento nazionale da parte delle aziende interessate e degli organi di controllo e di vigilanza.

Articolo 1.

Prevede la definizione di «acquavite», estremamente importante in quanto, nel regolamento comunitario, pur venendo menzionata in più casi, l'acquavite non viene definita.

Detta definizione, ripresa dalla legge n. 1559/1951, è utile per individuare le bevande che, ai sensi del decreto legislativo 27 gennio 1992, n. 109, non riportano la denuncia degli ingredienti.

La definizione generale riportata all'art. 1 viene poi ripresa negli articoli 5, 9 e 16 mediante l'integrazione con specifiche disposizioni concernenti le singole acquaviti.

Per «fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate» si intendono sia i diversi tipi di frutta messi in fermentazione, sia i mosti, sia i prodotti fermentati che i sidri.

Le norme in parola si aggiungono alle disposizioni del regolamento comunitario: esse sono destinate a completarle.

Nei limiti in cui sono destinate, però, alla tutela della denominazione specifica di una bevanda, riservata alla produzione realizzata in Italia, esse stabiliscono prescrizioni più severe, vincolanti rispetto al regolamento comunitario.

Per le grappe ad indicazione geografica, ad esempio, il regolamento n. 297/97 prescrive il titolo alcolometrico di almeno 40 per cento vol, per cui un contenuto d'alcool inferiore, purché di almeno 37,5 per cento vol fa perdere il diritto all'uso della denominazione riservata, ma la bevanda può pur sempre essere denominata «grappa» senza altra aggiunta.

Articolo 2.

Vengono consentite, per tutte le acquaviti, le tradizionali pratiche correttive previste in via generale, in applicazione di quanto richiesto all'art. 4, comma 1, del regolamento comunitario. Nelle singole definizioni sono, tuttavia, riportate talune limitazioni.

Le disposizioni di tale articolo non vanno intese, quindi, come una deroga bensì come un completamento della norma comunitaria.

Se un'azienda ha bisogno, ad esempio, di correggere il gusto del brandy o dell'acquavite di vino mediante l'impiego di sostanze aromatizzanti, di cui la norma comunitaria consente l'uso, tali sostanze possono essere utilizzate anche se l'art. 2 del regolamento nazionale non ne fa menzione. Viceversa, lo stesso uso non può essere considerato lecito per le acquaviti di frutta, il cui aroma tipico deve derivare esclusivamente dal frutto di riferimento.

Articolo 3.

Al comma 1 viene consentita l'aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione è stata ottenuta l'acquavite.

Al riguardo si ritiene utile precisare che, non essendo il frutto destinato al consumo, nella presentazione del prodotto non è richiesta l'indicazione della quantità di frutta, né l'indicazione del termine minimo di conservazione, trattandosi pur sempre di una acquavite al cui contenuto in alcool si applicano le tolleranze prescritte dall'art. 10 del decreto legislativo n. 109/1992.

Si precisa ancora che le caratteristiche organolettiche dell'acquavite di frutta devono derivare solo ed esclusivamente dalla materia prima distillata e non da eventuale aromatizzazione. Di conseguenza, l'uso di sostanze aromatizzanti è vietato.

Articoli 9 e 10.

Il regolamento comunitario riserva la denominazione «grappa» all'acquavite di vinaccia prodotta in Italia, senza alcuna ulteriore precisazione.

Il regolamento nazionale completa la disposizione comunitaria, precisando che la «grappa» deve provenire da materie prime italiane lavorate in Italia e deve essere inoltre invecchiata in Italia, se viene evidenziato nell'etichettatura un periodo di invecchiamento.

Sono specificati anche i metodi di distillazione consentiti in quanto tradizionali, nonché le caratteristiche già previste nella regolamentazione comunitaria.

Il regolamento nazionale prevede altresì la possibilità di indicare in etichetta il metodo di distillazione, continuo o discontinuo, nonché il tipo di alambicco.

Articolo 12.

Le operazioni di standardizzazione della grappa, effettuate allo scopo di assicurare caratteristiche costanti al prodotto finito, sono considerate trattamenti teconologici se limitate nella misura del 3 per cento del volume anidro all'uso di aromi naturali provenienti dalle materie prime utilizzate.

Articolo 18.

Le grappe si distinguono in:

a) grappe a denominazione geografica, di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89;

b) grappe ottenute da materie prime provenienti dalla produzione di vini DOCG, DOC e IGT;

c) grappe a indicazione geografica;

d) grappe di vitigno.

Le grappe a denominazione geografica sono ottenute nelle zone geografiche indicate nell'etichettatura. Salvo che per le operazioni di imbottigliamento, che possono essere effettuate ovunque, tutte le altre operazioni devono essere effettuate nella zona di origine e le materie prime devono essere ottenute da uve prodotte e vinificate nella stessa zona.

La mancanza di uno di detti requisiti fa venire meno il diritto all'uso della denominazione geografica, ma non quella di grappa se l'acquavite risponde ai parametri di cui all'art. 9.

Per quanto riguarda le grappe a indicazione geografica si osserva che, nel rispetto del principio codificato nell'allegato II del regolamento comunitario numero 1576/89 (denominazioni geografiche regionali), non sono consentite altre denominazioni con riferimento regionale, salvo i casi in cui la grappa sia ottenuta da materie prime provenienti da vini DOCG, DOC e IGT regionali, quali «grappa Toscana».

Tuttavia, in applicazione dell'art. 5, paragrafo 2, del citato regolamento n. 1576/89, la denominazione grappa può essere completata da indicazioni riferite a zone geografiche diverse purché tali da non creare confusione con quelle di cui al capoverso precedente e da non indurre in errore il consumatore.

Per queste grappe non vi e l'obbligo della distillazione nella zona geografica indicata in etichetta.

Per quanto riguarda le disposizioni di produzione e di vendita a cui attenersi a seconda della denominazione, si deve sempre fare riferimento alla gerarchia delle fonti normative, per cui il classamento che ne deriva è il seguente: grappa a denominazione geografica (Piemonte, Lombardia, ecc.); grappa a denominazione di un vino DOCG, DOC e IGT (Asti, Prosecco, ecc.); grappa a indicazione geografica; grappa a denominazione di vitigno. Ne consegue che, per esempio,

pur avendo il Piemonte una DOC regionale, ma prevalendo su di essa la denominazione geografica sancita dal regolamento n. 1576/89, la grappa Piemonte si ottiene esclusivamente da materie prime ricavate da uve coltivate in Piemonte e distillate in regione. Lo stesso dicasi per l'Asti: non si può fare grappa con vinacce di uve varie maturate nel comune di Asti, essendoci la denominazione di una DOCG; la grappa che porta lo stesso nome deve essere fatta solo con le vinacce di dette uve provenienti dai territori delimitati dal disciplinare redatto per il vino.

Per quanto riguarda la grappa di vitigno si osserva che non è consentito porre in evidenza nella denominazione di vendita più di due vitigni. Nessun vitigno può essere indicato nella denominazione di vendita se presente in misura inferiore al 15 per cento in peso della materia prima avviata alla distillazione. Infatti, un limite inferiore al 15 per cento e considerato solo tolleranza di vitigno. Esempi:

a) prosecco 90%, chardonnay 10% = grappa di prosecco;

b) prosecco 80%, chardonnay 20% = grappa di prosecco e di chardonnay;

c) prosecco 40%, chardonnay 60% = grappa di chardonnay e di prosecco.

In riferimento alle grappe e all'acquavite d'uva ottenute da materie prime provenienti da vitigni consentiti solo in determinate zone geografiche, di cui si vuole dare menzione in etichetta, l'origine deve essere documentata; le operazioni di distillazione possono essere effettuate anche fuori di dette zone ma, in tal caso, non può essere fatto alcun riferimento in etichetta alle denominazioni geografiche di cui all'allegato II del regolamento comunitario n. 1576/89.

ULTERIORI PRECISAZIONI

I - *Tolleranza del 15 per cento delle materie prime.*

In relazione a quanto previsto al comma 2, lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 18, relativo al riferimento alla denominazione di vendita, che fissa il limite minimo dell'85 per cento in peso di materie prime provenienti dalla vinificazione, si ritiene utile precisare, per quanto riguarda le grappe, che la tolleranza del 15 per cento si riferisce a tutte le materie prime, fecce comprese.

Quanto sopra si riferisce unicamente alla distilleria.

II - *Materie prime.*

Per materie prime, sia per la produzione della grappa che per quella dell'acquavite di vinaccia, si intendono le vinacce e le fecce da utilizzare nella proporzione fissata all'art. 10.

III - *Volume dell'alcool anidro.*

Circa il comma 3 dell'art. 18 si chiarisce che l'espressione del volume di alcool anidro ricavato è quella rilevata al momento dell'accertamento, non essendo tecnicamente possibile determinarla contestualmente alla rilevazione del volume idrato.

IV - *Uve Noah e Isabella.*

L'uso di tali uve nella produzione dell'acquavite d'uva non pone problemi, essendo da considerare «frutta».

Anche l'uso delle vinacce di tali uve per la produzione di grappa è da considerarsi consentito, sempre che le uve siano state utilizzate per la fabbricazione di prodotti diversi dal vino, quali i succhi di uva conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modificazioni.

Tali prodotti, acquavite d'uva e grappa, rientrano nella categoria dei prodotti industriali, fuori dall'allegato II del trattato di Roma e ad essi si applicano le disposizioni previste dalla direttiva CEE n. 79/112 e successive modificazioni attuate in Italia con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. A tal fine va tenuto presente che le qualificazioni da riportare nella etichettatura, in particolare nella denominazione di vendita, devono essere tali da informare correttamente il consumatore, osservando gli usi e le consuetudini nazionali o locali. La denominazione, ad esempio, acquavite d'uva Isabella per il consumantore italiano può non essere informativa, ma se si aggiunge una ulteriore specificazione quale «uva fragola» o viceversa si offre un messaggio chiaro sulla natura del prodotto per soddisfare le esigenze del consumatore.

Lo stesso principio ovviamente non può essere applicato nel settore vitivinicolo che risponde a regole molto più specifiche e dettagliate.

V - *Rettifica.*

Con riferimento al comma 2, lettera *b)*, ultimo rigo, dell'art. 18 le parole «5 per cento» devono leggersi «15 per cento», trattandosi di un errore di stampa già rettificato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 17 settembre 1997.

VI - *Commercio.*

Le aziende che provvedono solo all'imbottigliamento e alle relative operazioni connesse, quali diluizione refrigerazione e filtrazione, soggiacciono alle stesse regole prescritte per i produttori.

VII - *Denominazioni e declassamento.*

Una grappa a denominazione geografica o a indicazione geografica può essere designata anche col nome del vitigno o dei vitigni dalle cui vinacce è stata ottenuta. Per esempio: grappa del Veneto di Pinot e Chardonnay. A livello di distillatore verrà dunque presa in carico con la denominazione completa. Potrà comunque essere ceduta all'acquirente anche con una sola delle denominazioni (per esempio grappa di Pinot e Chardonnay) o semplicemente come grappa, in virtù del principio che il declassamento è consentito in ogni sua forma.

VIII - *Acquavite di vinaccia.*

Le disposizioni previste per la grappa agli articoli 10, 12, 13 e 18 del regolamento nazionale si applicano anche all'acquavite di vinaccia.

IX - *Accertamenti.*

Con riferimento all'art. 9 tutti gli Organi di controllo e di vigilanza (UTIF, laboratori delle dogane, ecc.) sono tenuti a identificare il prodotto, nell'ambito di tutti gli atti di loro competenza, con la denominazione «grappa». Parallelamente tutti gli operatori della filiera (distillatori, imbottigliatori, ecc.) dovranno tenere una contabilizzazione del prodotto «grappa» separato dall'«acquavite di vinaccia».

Non occorre tuttavia che le vinacce o le fecce, se provenienti da una cantina ubicata in Italia, siano accompagnate da documenti recanti l'indicazione del nome della materia prima seguito dall'aggettivo «italiane».

X - *Registri.*

Ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, comma 3, e allo scopo di semplificare le operazioni di registrazione dei relativi dati, questi vanno riportati unicamente sul registro di carico delle materie prime e relativi allegati.

Su detto registro le quantità prodotte vanno espresse in volume idrato all'atto della distillazione e in volume anidro all'atto dell'accertamento.

Per quanto riguarda la detenzione delle acquaviti nei depositi fiscali, la movimentazione va indicata in analogo apposito registro vidimato dall'UTIF.

Il Ministro: BERSANI

98A10745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 16 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/69/CE, della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 343 del 13 dicembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 14 del 19 febbraio 1998. La direttiva di cui sopra è stata attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 1° settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1998.

98A10658

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione dei beni immobili di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nella regione Liguria.

Con decreto 20 ottobre 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Liguria è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati destinati prevalentemente a servizi sanitari ubicati nei comuni di Genova - corso Gastaldi, 7, ed Imperia - viale Matteotti, 92, di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

Il trasferimento dei suddetti immobili verrà effettuato con provvedimento regionale in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

98A10746

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 dicembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1640,83
ECU	1944,55
Marco tedesco	990,24
Franco francese	295,28
Lira sterlina	2768,90
Fiorino olandese	878,62
Franco belga	48,009
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	260,22
Lira irlandese	2459,44
Dracma greca	5,900
Escudo portoghese	9,656
Dollaro canadese	1063,75
Yen giapponese	14,104
Franco svizzero	1225,87
Scellino austriaco	140,76
Corona norvegese	209,53
Corona svedese	203,56
Marco finlandese	325,68
Dollaro australiano	1023,55

98A10838

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovo della specialità medicinale per uso veterinario «Griporiffa»

(Decreto R/G/1 del 26 ottobre 1998)

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario «GRIPORIFFA» vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro l'influenza nei suini.

Denominazione: nuova denominazione: «Gripovac».

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, codice fiscale 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml (50 dosi), A.I.C. n. 101330025.

Composizione: ogni dose da 2 ml contiene:

principi attivi: antigene H_1 N_1 min. 1,7 U.IEA, antigene H_3 N_2 min. 2,2 U.IEA;

eccipienti: mercurotiolato sodico 0,2 mg, alcool benzilico 10,56 mg, trietanolommina 0,34 mg, formaldeide al max 0,06 mg;

adiuvante: fase oleosa costituita da: olio leggero di paraffina da 449,6 a 488,2 mg, acidi grassi polietilenici da 43,6 a 69 mg, eteri di alcool grassi e polioli da 31,4 a 57 mg;

diluente: soluzione salina q. b. a 2 ml la cui composizione riferita a 1 ml è: cloruro di sodio 7,0143 mg, fosfato disodico diidrato 5,3857 mg, fosfato monopotassico 0,5186 mg, acqua p.p.i. q. b. a 1 ml.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'influenza suina.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi. Non utilizzabile i flaconi aperti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

98A10754

Rinnovo della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB+ND»

(Decreto R/N/1 del 26 ottobre 1998).

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario «NOBILIS IB+ND» vaccino contro la bronchite infettiva (sierotipo Massachusetts) e la pseudo peste aviare.

Denominazione: nuova denominazione: «Nobilis Due».

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 500 ml (1.000 dosi), A.I.C. n. 101903019.

Composizione:

principi attivi: (per dose/pollo da 0,5 ml, come misurato nel rispettivo test di potency): virus della bronchite infettiva (IB), ceppo M41: che induce almeno 6,0 log^2 unità HI; virus della pseudopeste aviare (ND = Newcastle Disease), ceppo Clone 30: almeno 50 PD^{50}.

I virus vengono coltivati su uova embrionate, inattivati e successivamente sospesi nella fase acquosa di un'emulsione adiuvante oleosa;

eccipienti (per ml): paraffina liquida 430 mg, polisorbato 80 17,6 mg, sorbitano monoleato 55,4 glicina 5 mg, formaldeide $<$ 0,05%, acqua per iniezioni q. b. a 1,0 ml.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino viene raccomandato per la vaccinazione di richiamo (vaccinazione booster) dei riproduttori e delle ovaiole per la profilassi contro il sierotipo Massachusetts della bronchite infettiva aviare e per la profilassi contro la pseudopeste aviare.

Nelle zone in cui non sono presenti sierotipi varianti della bronchite infettiva, può essere utilizzato un vaccino «Nobilis» contenente soltanto un ceppo sierotipo Massachusetts come componente IB. Nelle zone in cui sono prevalenti i sierotipi varianti della IB, si dovrà usare un vaccino «Nobilis» che includa i ceppi varianti della IB.

Innunità: quando la vaccinazione di base ed il richiamo sono stati eseguiti correttamente i polli svilupperanno un livello anticorpale tale da proteggerli contro la pseudopeste aviare e dai cali di deposizione causati dal sierotipo Massachusetts della bronchite infettiva.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi a 2-6 ^{0}C - 3 ore a temperatura ambiente. Una volta aperto il flacone, impiegare l'intero contenuto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

98A10755

Rinnovo della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB+ND+EDS»

(Decreto R/N/2 del 26 ottobre 1998).

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario «NOBILIS IB+ND+EDS» vaccino inattivato contro la bronchite infettiva (sierotipo Massachusetts), la pseudo peste aviare e la EDS '76.

Denominazione: nuova denominazione: Nobilis Tre.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 500 ml (1.000 dosi), A.I.C. n. 101919025.

Composizione:

principi attivi: (per dose/pollo da 0,5 ml, come misurato nel rispettivo test di potency): virus della bronchite infettiva (IB), ceppo M41: che induce almeno 6,0 log^2 unità HI; virus della pseudopeste aviare (ND = Newcastle Disease), ceppo Clone 30: almeno 50 PD^{50}, virus della sindrome del calo di deposizione (EDS '76 = Egg Drop Syndrome '76): che induce almeno 6,5 log_2 unità HI.

I virus vengono coltivati su uova embrionate, inattivati e successivamente sospesi nella fase acquosa di un'emulsione adiuvante oleosa.

eccipienti (per ml): paraffina liquida 430 mg, polisorbato 80 17,6 mg, sorbitano monoleato 55,4 glicina 5 mg, formaldeide < 0,05%, cqua per iniezioni q. b. a 1,0 ml.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino viene raccomandato per la vaccinazione di richiamo (vaccinazione booster) dei riproduttori e delle ovaiole per la profilassi contro il sierotipo Massachusetts della bronchite infettiva aviare e per la profilassi contro la pseudopeste aviare e per la vaccinazione (unica) contro la sindrome del calo di deposizione.

Nelle zone in cui non sono presenti sierotipi varianti della bronchite infettiva, può essere utilizzato un vaccino «Nobilis» contenente soltanto un ceppo sierotipo Massachusetts come componente IB. Nelle zone in cui sono prevalenti i sierotipi varianti della IB, si dovrà usare un vaccino «Nobilis» che includa i ceppi varianti della IB.

Immunità: quando la vaccinazione di base ed il richiamo sono stati eseguiti correttamente i polli svilupperanno un livello anticorpale tale da proteggerli contro la pseudopeste aviare e la sindrome del calo di deposizione e nei confronti dei cali di deposizione causati dal sierotipo Massachusetts della bronchite infettiva.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 si a 2-6 ^{0}C - 3 ore a temperatura ambiente. Una volta aperto il flacone, impiegare l'intero contenuto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

98A10756

Rinnovo della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Marexine CA 126»

(Decreto R/N/3 del 9 novembre 1998).

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario «NOBILIS MAREXINE CA 126» vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101913010;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101913022.

Composizione: ciascuna fiala contiene per dose almeno 3,0 $\log_{10}$ P.F.U. del ceppo FC126 di virus Herpes Tacchino (THV) in forma cellulo-associata (C.A.), come una sospensione di fibroblasti di embrione di pollo SPF contenenti il virus.

Composizione dello stabilizzante per ml:

terreno di crescita 0,25 (± 0,05) ml, siero di vitello 0,1 (± 0,05) ml, dimetil sulfossido 0,075 (± 0,025) ml;

antibiotici: gentamicina solfato (40 μg/ml).

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino è indicato per l'uso in polli sani di un giorno di vita ed è in grado di attecchire anche in polli portatori di anticorpi materni verso la malattia di Marek.

Validità:

in azoto liquido: 60 mesi;

dopo diluizione: 2 ore a 2-8 ºC.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

98A10757

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Parvo»

Decreto n. 185 del 25 novembre 1998

Medicinale per uso veterinario BIO PARVO vaccino vivo attenuato, liofilizzato, contro la malattia di Serzsy delle anatre.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - Via V. Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio 1 flacone da 100 dosi + diluente da 50 ml - A.I.C. n. 102270028;

astuccio 1 flacone da 500 dosi + diluente da 250 ml - A.I.C. n. 102270016.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principio attivo: virus attenuato della malattia di Derzsy, ceppo Hoekstra con titolo minimo $10^{2,5}$ DITC50;

eccepienti: q.b. a 0,5 ml.

Specie di destinazione: anatre.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la malattia di Derzsy.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10759

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «BAR VAC RS»

Decreto n. 186 del 25 novembre 1998

Medicinale per uso veterinario BAR VAC RS vaccino inattivato contro l'infezione da virus respiratorio sinciziale bovino.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: prodotto e confezionato presso Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc. St. Joseph - U.S.A., con effettuazione delle operazioni di controllo presso Scientific Institute of Public Health - Louis Pasteur - Bruxelles, oppure: prodotto sempre per Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc. St. Joseph - USA, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso Boehringer Ingelheim

Pharma KG Ingelheim am Rhein - Germania, con effettuazione delle operazioni di controllo presso Scientific of Public Health - Louis Pasteur - Bruxelles.

Confezioni e numero di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101610020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101610018.

Composizione: 1 dose da 2 ml contiene:

principio attivo: vaccino inattivato contro l'infezione da virus respiratorio sincinziale bovino, prodotto da linea cellulare bovina contenuto minimo: 1.58.106 TCID50;

eccepienti e adiuvanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: vaccino inattivato contro le infezioni da virus sinciziale delle vie respiratorie del bovino.

Tempo di attesa: i bovini vaccinali non possono essere destinati alla macellazione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla vaccinazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10758

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan»

Decreto n. 183 del 25 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «COBACTAN» (cefequinome) soluzione iniettabile - flacone da 50 a 100 ml - A.I.C. n. 101593010 e n. 101593022.

Titolare A.I.C.: società Hoechst Roussel Vet S.r.l., socio unico con sede legale in Milano - codice fiscale n. 11494040154.

Modifiche apportate: specie di destinazione: bovini, bovini da latte.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento delle infezioni batteriche nei bovini sostenute da microrganismi Gram+ e Gram- sensibili al cefequinome, quali:

infezioni respiratorie causate da Pasteurella multocida e P. haemolytica;

dermatite digitale, necrosi bulbare infettiva e necrobacillosi interdigitale acuta (dermativi interdigitali o pododermatiti necrotiche);

mastite acuta da E. coli in presenza di sintomatologia sistemica;

setticemia acuta da E. coli nei vitelli.

Tempo di attesa:

carne: 5 giorni dall'ultimo trattamento;

latte: 1 giorno dall'ultimo trattamento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10761

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antistaminico Lugaresi».

Decreto n. 184 del 25 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «Antistaminico Lugaresi» flacone da 20 a 50 ml - A.I.C. n. 101701023 e n. 101701011.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «Anastamin».

Specie di destinazione: il medicinale per uso veterinario è ora destinato alle sole specie cani e gatti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Restano invariate sia le confezioni che i numeri di A.I.C. a suo attribuiti.

La specialità medicinale per uso veterinario «Antistaminico Lugaresi» non può essere più venduta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10760

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Belcospira iniettabile», «Belcospira orale», «Captalin», «Dolthene», «Dovenix», «Fitergol», «Glucantime», «Imalgene 500», «Imalgene 1000», «Immiticide», «Nemafax», «Parvoruvax», «Pastobov», «Rhiniffa T», «Ronaxan 20», «Ronaxan 100», «Ronaxan 250», «Ruvax», «Speciorlac 4», «Spiramin», «Stol 5», «Stomorgyl 2», «Stomorgyl 10», «Stomorgyl 20», «Vet-Ketofen 5», «Vet-Ketofen 10», «Vet-Ketofen 20», «Vet-Ketofen 1%», «Vet-Ketofen 10%», «Vet-Ketofen 10%».

(Decreto n. 201 del 9 dicembre 1998).

Prodotti per uso veterinario di seguito elencati.

Titolare A.I.C: società Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo-Rhone Merieux di Milano.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via V. Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288;

la produzione il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati nello stabilimento Merial di Tolosa (Francia).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuno indicati:

BELSCOPIRA INIETTABILE, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101329023;

BELCOSPIRA ORALE, barattolo da 100 g - A.I.C. n. 101329011;

CAPTALIN:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100051022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100051034;

DOLTHENE:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100133053;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100133077;

DOVENIX, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 10020015;

FITERGOL, 2 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 100050020;

GLUCANTIME, 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 102193012;

IMALGENE 500, flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101335014;

IMALGENE 1000, flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101335026;

IMMITICIDE, sc. 5 flacone da 50 mg - A.I.C. n. 101337018, più 5 flaconi solvente da 2 ml;

NEMAFAX, flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 100153016;

PARVORUVAX:

flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 100043013;

flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 100043025;

PASTOBOV:

10 flaconi da 2 ml (10 monodose) - A.I.C. n. 102437011;

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 102437023;

RHINIFFA T:

flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 100119015;

flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 100119027;

RONAXAN 20, 2 blister da 10 cpr mg - A.I.C. n. 100327016;

RONAXAN 100, 1 blister da 10 cpr 100 mg - A.I.C. n. 100327016;

RONAXAN 250, 1 blister da 10 cpr 250 ml - A.I.C. n. 100327030;

RUVAX:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 101599013;

flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 101599025;

SPECIORLAC 4:

scatola da 4 tubi siringa - A.I.C. n. 101331015;

scatola da 100 tubi siringa - A.I.C. n. 101331027;

SPIRAMIN:

scatola da 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101325025;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101325013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101325037;

STOL 5, bombola spray da 210 ml - A.I.C. n. 100287010;

STOMORGYL 2, 2 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 101332031;

STOMORGYL 10, 2 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 101332029;

STOMORGYL 20, 2 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 101332017;

VET-KETOFEN 5, 1 blister da 10 cpr 5 mg - A.I.C. n. 101336055;

VET-KETOFEN 10, 1 blister da 10 cpr 10 mg - A.I.C. n. 101336028;

VET-KETOFEN 20, 1 blister da 10 cpr 20 mg - A.I.C. n. 101336042;

VET-KETOFEN 1%, flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101336016;

VET-KETOFEN 10%, flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101336067;

VET-KETOFEN 10%, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101336079.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Finadyne 5%».

Decreto n. 200 del 9 dicembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario FINADYNE 5% (flunexin meglumina) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: ditta estera Schering-Plough Santé Animale - Segré (Francia), rappresentata in Italia dalla società Schering-Ploug S.p.a. con sede legale in Milano - codice fiscale n. 00889060158.

Modifica apportata: confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934.

Decorrenza ed efficacia: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana M.F.».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 614 del 2 dicembre 1998

Specialità medicinale ALBUMINA UMANA M.F., «20%» flacone 50 ml più set infus. - A.I.C. n. 027239019.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità e condizioni di conservazione.

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione e più precisamente:

«24 mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C».

Il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana immuno».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 615 del 2 dicembre 1998

Specialità medicinale ALBUMINA UMANA IMMUNO: «20%» 1 flacone 50 ml più set - A.I.C. n. 010317028; «25%» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 010317042.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità e condizioni di conservazione.

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione e più precisamente:

per la confenzioni «Albumina umana» 20% 50 ml: «24 mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C»;

per la confezione «Albumina umana» 25% 50 ml: «12 mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C».

Il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10751

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 20 novembre 1998 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concesa alla «Magazzini generali bergamaschi S.r.l.», con sede in Bergamo, via Rovelli n. 21, è stata revocata per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1998 alla «Delo S.p.a.» è revocata, a seguito di fusione per incorporazione nella «Fidia S.p.a.» l'autorizzazione a gestire un magazzino generale sito in Busto Arsizio, via Dogana n. 2.

Detta autorizzazione viene confermata a favore della «Fidia S.p.a.».

98A10675

Comunicato concernente l'attribuzione del numero di codice fiscale e di partita IVA da parte dell'ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa che presso gli uffici del registro delle imprese delle sottoindicate camere di commercio, le imprese individuali e le società di persone possono ricevere il numero di partita IVA o codice fiscale senza necessità di recarsi presso i competenti uffici del Ministero delle finanze.

Il predetto nuovo servizio alle imprese, già previsto dall'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si rende realizzabile grazie al collegamento telematico appositamente creato tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze ed il sistema informativo delle camere di commercio.

Le camere di commercio che hanno già dato avvio al servizio sono: Aosta, Como, Firenze, Lecco, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Sassari e Vicenza.

Con successivi comunicati saranno indicate le camere di commercio che progressivamente attiveranno il servizio, che comuque sarà operativo in tutte le camere di commercio entro il mese di settembre 1999.

98A10748

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per la ricerca cardiovascolare denominato «CIRC», in Bologna.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per la ricerca cardiovascolare denominato «CIRC», con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto.

98A10747

AUTORITÀ DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Adozione del progetto del piano stralcio «Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni idriche»

Il comitato istituzionale dell'Autorità del bacino interregionale del fiume Magra ha adottato nella seduta del 23 novembre 1998 con la delibera n. 37/98 il progetto di piano stralcio adozione del progetto del piano stralcio «Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni idriche».

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione, negli orari di ufficio, presso:

Regione Toscana - Dipartimento politiche territoriali ed ambientali - Area difesa del suolo - Via di Novoli, 26 - Firenze;

Regione Liguria - Servizio assetto idrogeologico e piani di bacino - Via Fiechi, 15 - Genova;

Provincia della Spezia - area difesa del suolo e servizio opere idrauliche e risorse idriche - Via XXIV Maggio, 3 - La Spezia;

Provincia di Massa Carrara - Servizio difesa del suolo - Piazza Aranci, 1 - Massa, negli orari di ufficio.

98A10749

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero della sanità concernente l'elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 115, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1998).

Al numero 14) dell'elenco citato in epigrafe, riportato nell'ultima pagina, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «14) manuale di corretta prassi igienica per il settore punti vendita cooperative trentine "Federazione trentina delle cooperative", Via *Segnatini,* n. 10 - 38100 Trento, fax 0461/985431;», leggasi: «14) manuale di corretta prassi igienica per il settore punti vendita cooperative trentine "Federazione trentina delle cooperative", Via *Segantini,* n. 10 - 38100 Trento, fax 0461/985431;».

98A10814

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 9 3 0 9 8 *

L. 1.500